



Il Blog di Luca De Grazia

Home Pubblicazioni Profilo Contatti Archivio

Postilla » Diritto » Il Blog di Luca De Grazia » Diritto civile » Installare da soli un router o una chiavetta UMTS sarà illegale?

29 novembre 2010

Installare da soli un router o una chiavetta UMTS sarà illegale?

Tweet Mi piace 0

Un chiaro modo di scrivere con i piedi le norme....

[DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.](#)

Qui la direttiva: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0020:01:IT:HTML>

In particolare leggiamo l'art.2:

ART. 2 (Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica)

1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:

a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l'inserimento nell'elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1;

b) le modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione per l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica;

A.d.S., Amazon, autovalutazione, Avvocatura Generale, C.A.D., chiavetta umts, competenza, computer crimes,

D.Lgs. n.196/2003, data

certa, dato personale, deep link, delitti contro la personalità, diritto d'autore, documento,

documento

informatico, DPS, frode, furto

informatico, Garante per la Protezione dei dati personali, hacker, identificazione, indagini, indirizzo IP, ispezioni,

legge Merlin, natura giuridica, netiquette, P.E.C.,

pagamenti on line, phishing, privacy, proprietà, prostituzione, reati informatici, rete informatica,

riconoscimento, router, sicurezza informatica, **sito**

c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);

d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);

e) le caratteristiche e i contenuti dell'attestazione che l'impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;

f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.

3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

4. Chiunque nell'attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettua dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

A prima vista sembrerebbe che si rivolga agli utenti finali, ma leggendo meglio (pur essendo anche in questo caso in presenza di termini non utilizzati correttamente, in quanto nella materia in generale la parola "utente" è utilizzata per i soggetti finali, gli "end users", consumatori e non, ma non per gli intermediari, dovrebbe rivolgersi a chi installa apparecchiature TRA la rete pubblica (ovvero il c.d. "backbone") e le varie sottoreti.

Però è anche vero che si parla di "allacciamento dei terminali di comunicazione alla rete pubblica", il che potrebbe applicarsi a qualunque apparecchio che in qualunque modalità abbia accesso diretto alla rete pubblica.

D'altra parte su <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/02021dl.htm> si estrapola:

d) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

E poi: <http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=369>

Io mi sbilancerei per l'ipotesi "commerciale", ovvero che il D.Lgs non si rivolga agli utenti finali, anche e soprattutto alla luce della lettera (f), che prevede che il decreto attuativo possa individuare i casi di **esenzione**.

Ora, nel caso in cui venga previsto che l'auto installazione *non rientri* nell'ambito della applicazione della normativa, appare abbastanza chiaro che la normativa si rivolga solamente, in pratica, agli operatori di TLC.

Però... qualche dubbio rimane... purtroppo.

Lecture: **15822** | Commenti: **2** |



2 Commenti a "Installare da soli un router o una chiavetta UMTS sarà illegale?"

web, standard PCI DSS, TLC, trattamento dati, truffa, wi-fi

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#)



NOVITA'

[Il Quotidiano Giuridico](#)

AA. VV.

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

€ 250,00 +IVA (-52%) € 118,80 +IVA



[Commentario breve al Codice](#)

[Civile](#)

Cian Giorgio

Cian Giorgio, Trabucchi Alberto

Editore: **Cedam**

Anno: 2018

Versione carta

€ 320,00 (-20%) € 256,00



[Collana "Formulari commentati del processo civile" \(3 volumi\)](#)

Consolo Claudio, Ferro Massimo,

Mariconda Vincenzo, Pototschnig Paolo

Editore: **Ipsa**

€ 480,00 (-25%) € 360,00



[Ricorso civile per cassazione](#)

Cons. Domenico Chindemi

Editore: **Altalex Editore**

Anno: 2017

Versione carta

€ 49,00 (-20%) € 39,00



SUMMERSHOP SCONTO 50%



NOVITA'

[Agenda legale 2020](#)

Editore: **Ipsa**

1.  **Cesare Gallotti** scrive:
Scritto il 11-12-2010 alle ore 15:53

Ciao,
ti scrivo un paio di mie riflessioni.

La Assotel, nel novembre 2003, con in vigore la Legge 109 del 1991 e il DM 314 del 1992 (abrogati da questo Dlgs) ha interpretato così: "tutti gli Impianti Interni di Telecomunicazione irretamente o indirettamente collegati alla Rete Pubblica (incluso Internet), debbano essere eseguiti, collaudati e manutenti solo ed esclusivamente da Aziende inserite nell'Albo Nazionale delle Imprese Autorizzate, tenuto dal Ministero delle Comunicazioni."

Accredia (all'epoca "Sincert"), inviò una circolare agli Organismi di Certificazione ricordando che "che gli Impianti Interni di TLC sono anche Impianti Tecnologici e, quindi, soggetti alla Legge 626/94."

Traduciamo all'oggi: le sanzioni del Dlgs riguardano "solo" gli installatori non opportunamente qualificati. Per un'azienda (o per il tuo Studio!), immagino che valgano le sanzioni del Dlgs 81 del 2008.

Speriamo nelle "semplificazioni", visto che nessuno di noi ha voglia di avere dei pasticci per aver tirato 2 o 3 cavi (o aver installato una wi-fi) nella propria micro-impresa. Per non parlare poi delle aziende di informatica, in cui quotidianamente sono tirati cavi nei diversi CED senza dover chiamare un elettricista...

Cesare

2.  **Luca De Grazia** scrive:
Scritto il 13-12-2010 alle ore 11:09

Allora, nell'ordine:

Ciao Cesare 😊

Quello che abbia detto la Assotel conta poco, trattandosi di associazione di categoria.

Quello che decide di fare un organismo di certificazione per i propri associati conta ancora meno, poiché rimane all'interno del rapporto giuridico tra le parti.

Ovviamente l'ex626&94 ed ora il D.lgs.n.81/2008 si applica praticamente a tutti quelli che svolgono in qualche modo attività professionale, salvo le eccezioni eventualmente contenute nelle norme.

Ma io ho _semplicemente_ fatto rilevare che _quella_ norma era stata frettolosamente letta da un non giurista e da questo si era creato un colossale equivoco in rete.

E questo semplicemente perché qualcuno non aveva letto con attenzione la norma che, come ho scritto, rimandando al decreto applicativo, creava comunque a livello gerarchico più alto una eccezione.

Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Anno: 2019

Versione carta

€ 54,00



eBook - GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla Privacy

Marini Paolo

Editore: **lpsa**

Anno: 2018

Versione eBook

€ ~~14,90~~ +IVA (-50%) € 7,45 +IVA



SUMMESHOP SCONTO 50%

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer  il fisco
Gruppo Wolters Kluwer CEDAM  UTET
CALDERA  INDICIALIA
Gruppo Wolters Kluwer